

Deliberazione 4 dicembre 2007, n. 303/07

Disposizioni in materia di utilizzo del servizio di stoccaggio di modulazione durante la fase di erogazione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 dicembre 2007

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la direttiva 2004/67/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 aprile 2004, relativa a misure di sicurezza volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00)
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 maggio 2001;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 26 settembre 2001;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2005;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06;
- il codice di stoccaggio predisposto dalla società Stogit S.p.A., approvato con delibera dell'Autorità 16 ottobre 2006, n. 220/06, come successivamente modificato ed aggiornato;
- il codice di stoccaggio predisposto dalla società Edison Stoccaggio S.p.A., approvato con delibera dell'Autorità 15 maggio 2007, n. 116/07;
- i chiarimenti 18 settembre 2006 in merito all'applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 119/05 pubblicati sul sito internet dell'Autorità;
- il documento di consultazione dell'Autorità 14 novembre 2007, atto n. 43/07, Procedure di monitoraggio dei profili di utilizzo della capacità di stoccaggio del gas naturale in fase di erogazione (di seguito: documento di consultazione 14 novembre 2007);
- lo studio predisposto dal CESI recante Metodologia per la previsione del fabbisogno di gas naturale per la determinazione degli obblighi di modulazione

di punta stagionale e punta giornaliera pubblicato sul sito internet dell'Autorità in allegato al documento per la consultazione 12 dicembre 2005 in materia di determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio (di seguito: studio CESI 2005).

Considerato che:

- con la deliberazione n. 119/05 l'Autorità ha regolato, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00, le modalità di accesso ai, e di erogazione dei, servizi di stoccaggio definendo, tra l'altro, all'articolo 9, le procedure volte a conferire le capacità strumentali alla loro erogazione;
- al riguardo, anche in ragione dell'insufficienza della capacità disponibile rispetto alle domande, il comma 9.2 ha definito un ordine di priorità tra le diverse richieste, in ragione delle seguenti finalità di utilizzo:
 - finalità di approvvigionamento delle riserve strategiche;
 - finalità di modulazione oraria e bilanciamento operativo delle imprese di trasporto;
 - finalità di modulazione mineraria dei titolari delle concessioni di coltivazione (lettera (a) del comma 9.2);
 - finalità di modulazione dei clienti finali con consumi fino a 200'000 Smc, relativa ad un periodo di punta stagionale mediamente rigido (lettera (b) del comma 9.2);
 - finalità di modulazione dei clienti finali con consumi fino a 200'000 Smc, relativa ad un periodo di punta stagionale rigido con frequenza ventennale (lettera (c) del comma 9.2);
 - finalità sottese ai restanti servizi di stoccaggio offerti dall'esercente (lettera (d) del comma 9.2);
- con il conferimento, pertanto, l'utente acquisisce il diritto ad immettere e prelevare gas in stoccaggio entro i limiti e nella misura funzionali a soddisfare le finalità per le quali è stata riconosciuta la relativa priorità;
- con riferimento alle priorità di cui al comma 9.2, lettera (b) e (c), della deliberazione n. 119/05, esse sono state individuate in ragione dell'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, che impone alle imprese di vendita del gas naturale l'obbligo di assicurare le esigenze di modulazione nei termini sopra specificati;
- tuttavia, poiché lo stoccaggio è solo uno degli strumenti cui è possibile ricorrere per assicurare tali esigenze, i commi 9.3 e 9.6 della deliberazione n. 119/05, anche in ragione dell'attuale scarsità della risorsa, prevedono limiti massimi di capacità conferibile per tale finalità di utilizzo, irrilevanti sul piano della responsabilità dell'utente rispetto all'obbligo di cui al citato articolo 18;
- inoltre, poiché la capacità complessiva di erogazione dagli stoccaggi decresce con il progressivo prelievo del gas, il vincolo di destinazione posto dalle priorità in parola può comportare che un utente, anche se per soddisfare eventuali specifiche esigenze dei propri clienti finali, determini prelievi da stoccaggio tali da compromettere i livelli prestazionali in fase di erogazione a discapito della generalità degli utenti;

- l'uso efficiente e razionale dei sistemi di stoccaggio, anche ai fini della continuità dei servizi e della conseguente gestione in sicurezza del sistema nazionale del gas, richiede che l'utilizzo delle capacità conferite per le esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi annui sino a 200'000 Smc, sia possibile per l'intera fase di erogazione (periodo compreso tra l'1 novembre ed il 31 marzo dell'anno successivo); e che ciò può avvenire qualora, nel corso di tale fase, la giacenza di gas dell'utente sia sufficiente a garantire il soddisfacimento delle esigenze di modulazione dei suoi clienti finali nel restante periodo;
- con il documento di consultazione 14 novembre 2007, limitatamente alle capacità di stoccaggio conferite in forza delle priorità di cui al citato comma 9.2, lettera (b) e (c), della deliberazione n. 119/05, l'Autorità ha manifestato l'intenzione di:
 - (a) prevedere in capo agli utenti del servizio, titolari di dette capacità, un obbligo di mantenere in stoccaggio, nel corso dell'intera fase di erogazione, una giacenza minima di gas (di seguito: obbligo di giacenza minima) definita, tenuto conto dell'esistenza di strumenti alternativi di flessibilità del sistema:
 - in ragione dell'attuale scarsità di stoccaggio, sulla base dei prelievi riconducibili alle esigenze di modulazione dei clienti finali, determinate in base alle temperature rilevate;
 - sulla base delle temperature che possono essere attese per il proseguimento della fase di erogazione, anche in considerazione delle esigenze di sicurezza del sistema in caso di condizioni particolarmente rigide;
 - (b) prevedere in capo alle imprese di stoccaggio e di trasporto del gas naturale obblighi informativi volti:
 - da un lato, ad assicurare agli utenti del servizio di stoccaggio di disporre degli elementi necessari per adempiere all'obbligo di giacenza minima;
 - dall'altro lato, ad attivare flussi informativi che consentano all'Autorità di verificare il predetto adempimento;
- con le osservazioni formulate al documento di consultazione 14 novembre 2007 alcuni operatori hanno sostanzialmente condiviso le scelte rappresentate, mentre altri hanno rilevato che:
 - le misure descritte nel documento di consultazione introdurrebbero criteri inidonei ad accertare l'effettivo rispetto da parte degli utenti del vincolo di destinazione posto dalle priorità di cui alla deliberazione n. 119/05, in quanto fondati su parametri medi ed assunzioni di natura presuntiva;
 - l'arco temporale mensile considerato per la determinazione della giacenza risulta inadeguato in quanto il prelievo mensile è calcolato sulla base delle medie stagionali, senza considerando la variabilità del gradiente termico del consumo per riscaldamento nel corso della stagione;
 - il predetto vincolo di destinazione risulterebbe eccessivamente penalizzante per l'utente che necessiterebbe di maggiore "libertà" nell'utilizzare la propria capacità;
 - in forza dei vincoli tecnico-operativi del sistema nazionale del gas l'utente non avrebbe il controllo dell'andamento degli stoccaggi né l'immediata

- disponibilità dei dati sulla consistenza dei prelievi; ciò che non gli consentirebbe di adempiere all'obbligo di giacenza minima;
- l'intervento dell'Autorità, poiché effettuato in corso d'anno di stoccaggio durante la fase di erogazione già avviata, esporrebbe gli utenti ad un rischio rispetto al quale non è stato loro possibile cautelarsi durante la fase di immissione (periodo compreso tra l'1 aprile ed il 30 settembre), con particolare riferimento alla distribuzione geografica dei propri clienti ed alle connesse esigenze di consumo;
 - quanto alla natura dell'intervento prospettato dall'Autorità, non si tratta della previsione di nuovi criteri per accertare eventuali violazioni dei vincoli di utilizzo della capacità di stoccaggio posti dalle priorità di cui al comma 9.2 della deliberazione n. 119/05; ma di un provvedimento di regolazione generale che introduce e specifica obblighi comportamentali per gli utenti nell'utilizzo delle proprie capacità, volti a tutelare anche un'esigenza diversa (gestione efficiente del sistema di stoccaggio per la continuità e la sicurezza dei servizi);
 - la previsione dell'obbligo di giacenza minima consente di soddisfare l'esigenza di maggiore "libertà" di utilizzo delle capacità conferite espressa da alcuni operatori, nella misura in cui l'utente disponga (ad una certa data) di gas in stoccaggio per quantitativi superiori a quelli che lo stesso utente deve mantenere in forza del predetto obbligo di giacenza minima;
 - l'impresa di vendita che accede al servizio di stoccaggio, essendo tenuta ad attenersi ai vincoli di utilizzo della capacità conferitale imposti dalle disposizioni dell'Autorità, è onerata del controllo sull'entità dei prelievi da stoccaggio e dei consumi finali.

Ritenuto che sia necessario:

- al fine di assicurare una gestione efficiente e razionale della complessiva capacità di erogazione da stoccaggio, disciplinare le modalità di utilizzo delle capacità conferite per le finalità di cui al comma 9.2, lettere b) e c) della deliberazione n. 119/05, introducendo in capo agli utenti, titolari di tale capacità, l'obbligo di disporre, al termine di ciascun mese della fase di erogazione, di una giacenza minima, individuata nel minor valore fra:
 - giacenza risultante dalla differenza fra capacità conferita e i prelievi di gas da stoccaggio riconducibili alle esigenze di modulazione dei consumi dei clienti finali con consumo annuo inferiore o pari a 200'000 Smc, determinati in funzione delle effettive condizioni climatiche, tenuto conto della quota di consumi dei medesimi clienti che può essere soddisfatta senza il ricorso allo stoccaggio e della variabilità del gradiente termico del consumo per riscaldamento nel corso della fase di erogazione;
 - giacenza necessaria a garantire la copertura dei consumi qualora si presentassero condizioni rigide con frequenza quarantennale per il proseguimento dell'inverno;
- prevedere che qualora l'utente disponga di gas per quantitativi superiori a quelli sopra indicati, sia consentito al medesimo, in deroga a quanto previsto dal comma 9.2, lettere (b) e (c), della deliberazione n. 119/05, di prelevare il gas in

- eccesso e di utilizzare la relativa capacità per finalità diverse da quelle per le quali gli è stata riconosciuta la relativa priorità;
- prevedere che l'impresa maggiore di trasporto:
 - pubblichi ed aggiorni sul proprio sito internet le informazioni necessarie agli utenti per adempiere all'obbligo di disporre della giacenza minima;
 - trasmetta all'Autorità le informazioni necessarie a verificare il rispetto degli obblighi di utilizzo della capacità conferita per le esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi annui sino a 200'000 Smc;
 - al fine di considerare le esigenze degli utenti connesse alla previsione di obblighi di utilizzo efficaci già nell'attuale fase di erogazione, prevedere una disciplina transitoria per l'anno di stoccaggio 2007/2008 in forza della quale:
 - siano introdotti adeguati parametri per la determinazione del predetto obbligo di giacenza minima;
 - siano considerate, ai fini delle verifiche sul rispetto del predetto obbligo, specifiche esigenze degli utenti comunque connesse ad eventuali anomali prelievi dei propri clienti ovvero alla loro peculiare distribuzione geografica

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05, come segue:
 - a. al comma 1.1, dopo la lettera o, è inserita la seguente:

“p. studio CESI è lo studio predisposto dal CESI e pubblicato sul sito dell'Autorità in allegato al documento di consultazione 12 dicembre 2005 recante determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio.”
 - b. il comma 7.3 è sostituito dal seguente:

“7.3 L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità su supporto informatico, entro il mese successivo al termine di ogni mese, i dati giornalieri riguardanti, per ciascun utente e per ciascun servizio, le capacità conferite e utilizzate, la giacenza di gas in stoccaggio, le cessioni e gli scambi di gas e di capacità di stoccaggio, i nuovi conferimenti. L'impresa di stoccaggio provvede alla comunicazione dei dati aggiornati a seguito delle allocazioni di conguaglio.”
 - c. il comma 14.4, è sostituito dal seguente:

“14.4 L'utente titolare di capacità conferita ai sensi dell'articolo 9.2, lettere b) e c), è tenuto al termine di ciascun mese n della fase di erogazione, a disporre di una giacenza di gas in stoccaggio, in relazione all'utilizzo della medesima capacità, pari o superiore al minore fra i seguenti termini:

$$- \quad Gp = C_n - C_{Mn} \cdot \sum_{i=1}^n (b_i \cdot \frac{GGE_i}{GGM});$$

$$- \quad Gf = GGR_n \cdot \frac{C_{Mn}}{GGM};$$

ove:

- i indica l'*i-esimo* mese della fase di erogazione;
- C_n è la capacità di spazio conferita ai sensi dell'articolo 9.2, lettere b) e c), di cui l'utente risulta titolare al termine del mese *n-esimo*;
- C_{Mn} è la capacità di spazio conferita ai sensi dell'articolo 9.2, lettera b), di cui l'utente risulta titolare al termine del mese *n*;
- GGE_i la somma dei gradi giorno efficaci effettivamente registrati nel mese *i-esimo*, determinati ai sensi del successivo comma 14.5;
- GGM sono i gradi giorno efficaci relativi a condizioni di inverno mediamente rigido relativi all'intera fase di erogazione;
- b_i è il peso applicato ai gradi giorno efficaci effettivamente misurati nel mese *i-esimo* pari al rapporto fra il gradiente termico per riscaldamento del mese *i-esimo* ed il gradiente termico per riscaldamento relativo all'intera fase di erogazione;
- GGR_n è il valore cumulativo dei gradi giorno efficaci relativi a condizioni di inverno rigido con frequenza quarantennale per il periodo della fase di erogazione successivo al mese *n*"

d. dopo il comma 14.4, sono inseriti i seguenti commi:

"14.5 Il valore dei gradi giorno efficaci effettivamente registrato in un giorno della fase di erogazione è pari al maggiore fra zero e il risultato della seguente espressione:

$$gge = 12,5 - \sum_{k=1}^{18} \left(a_k^i \cdot \frac{T_{k \max} + T_{k \min}}{2} \right)$$

ove:

- k indica il *k-esimo* dei 18 osservatori meteorologici individuati al paragrafo 6.2 dello studio CESI;
- T_{kmax} è la temperatura massima registrata presso il *k-esimo* osservatorio meteorologico nel medesimo giorno;
- T_{kmin} è la temperatura minima registrata presso il *k-esimo* osservatorio meteorologico nel medesimo giorno;
- a_k^i è il peso associato ai gradi giorno relativi ad una giornata dell'*i-esimo* mese della fase di erogazione rilevati nel *k-esimo* osservatorio."

14.6 Il valore dei termini GGM , GGR_n , b_i e a_k^i , relativamente alla fase di erogazione di ciascun anno termico sono determinati dall'Autorità in base alla metodologia descritta nello studio CESI e pubblicati sul sito internet dell'Autorità entro il 31 luglio dell'anno termico precedente.

14.7 L'impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito internet il valore dei gradi giorno efficaci effettivamente registrati in ciascun giorno della fase di erogazione e ne cura ogni giorno l'aggiornamento con l'aggiunta del dato relativo al giorno precedente.

14.8 In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9.2 lettere b) e c) i quantitativi di gas in stoccaggio in eccesso rispetto alla giacenza minima di cui al comma 14.4 possono essere prelevati dall'utente per finalità diverse da

quelle per le quali sono state riconosciute le relative priorità nel conferimento.”;

e. il comma 15.8 è abrogato;

2. di prevedere che per la fase di erogazione dell'anno termico 2007/2008:

a. l'obbligo di disporre di una giacenza minima di cui al comma 14.4 della deliberazione n. 119/05 come modificata dal presente provvedimento, ha effetto dal termine del mese di dicembre 2007;

b. il valore dei termini GGM , GGR_i , b_i e a_k^i di cui al precedente punto 1 sia pari a quello individuato nelle tabelle riportata all'allegato A;

c. il termine Gp è pari al risultato dell'espressione di cui al medesimo articolo 14.4 dedotto il termine ΔG , ove risulti maggiore di zero, determinato con la seguente espressione:

$$\Delta G = C_{6dic} - C_{M6dic} \cdot \frac{b_{nov} \cdot GGE_{nov} + b_{dic} \cdot GGE_{6dic}}{GGM} - G$$

ove:

- G è la giacenza di gas in stoccaggio dell'utente, relativa alla capacità conferita ai sensi dell'articolo 9.2 lettere b) e c) della deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05, al termine del giorno gas 6 dicembre 2007;

- C_{6dic} è la capacità di spazio conferita ai sensi dell'articolo 9.2, lettere b) e c), di cui l'utente risulta titolare al termine del mese giorno 6 dicembre 2007;

- i termini b_{nov} e b_{dic} indicano i valori del termine b_i relativi al mese di novembre 2007 e dicembre 2007, riportati in allegato A;

- il termine C_{M6dic} indica la capacità di spazio conferita ai sensi dell'articolo 9.2, lettera b), di cui l'utente risulta titolare al termine del 6 dicembre 2007;

- il termine GGE_{nov} è pari alla somma dei gradi giorno efficaci effettivamente registrati nel mese di novembre 2007;

- il termine GGE_{6dic} è pari alla somma dei gradi giorno efficaci effettivamente registrati nel periodo compreso fra il 1 ed il 6 dicembre 2007;

d. gli utenti che non siano stati in grado di rispettare l'obbligo di cui al comma 14.4 per cause connesse a situazioni di anomali prelievi dei propri clienti con consumi sino a 200'000 Smc, ovvero alla loro peculiare distribuzione territoriale, trasmettono all'Autorità, entro e non oltre il 31 luglio del 2008, evidenze idonee a comprovare la propria specifica posizione;

3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità la deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05 come modificata dal presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Individuazione del valore dei termini GGM , GGR_i , b_i e a_k^i per la fase di erogazione dell'anno termico 2007/2008

Gradi giorno efficaci GGM relativi a condizioni di inverno mediamente rigido relativi all'intera fase di erogazione¹

$GGM = 901$ gradi giorno efficaci

Valore cumulativo GGR_n dei gradi giorno efficaci relativi a condizioni di inverno rigido con frequenza quarantennale per il periodo della fase di erogazione successivo al mese n

Mese i -esimo	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo
GGR_i	1009	742	431	179	0

Peso b_i applicato ai gradi giorno efficaci effettivamente misurati nel mese i -esimo

Mese i -esimo	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo
b_i	0,879	0,997	1,051	1,011	0,985

Peso a_k^i associato ai gradi giorno relativi ad una giornata dell' i -esimo mese della fase di erogazione rilevati nel k -esimo osservatorio.

Osservatorio	a_k^i				
	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo
Torino Caselle	0,1820	0,1815	0,1765	0,1807	0,1719
Milano Linate	0,2142	0,2137	0,2096	0,2115	0,1968
Bolzano	0,0287	0,0288	0,0275	0,0281	0,0282
Venezia Tessera	0,1497	0,1435	0,1446	0,1442	0,1465
Trieste	0,0067	0,0064	0,0067	0,0066	0,0073
Genova	0,0368	0,0366	0,0374	0,0349	0,0358
Bologna Borgo Panigale	0,1199	0,1162	0,1164	0,1140	0,1111
Firenze Peretola	0,0567	0,0537	0,0528	0,0514	0,0548
Perugia Sant'Egidio	0,0248	0,0252	0,0254	0,0252	0,0272
Ancona Falconara	0,0213	0,0210	0,0228	0,0228	0,0240
Roma Fiumicino	0,0627	0,0659	0,0671	0,0662	0,0711
Pescara	0,0070	0,0070	0,0074	0,0073	0,0080
Campobasso	0,0186	0,0180	0,0185	0,0188	0,0206
Napoli Capodichino	0,0129	0,0145	0,0146	0,0147	0,0165
Bari Palese	0,0282	0,0310	0,0333	0,0334	0,0358
Potenza	0,0134	0,0144	0,0146	0,0148	0,0165
Reggio Calabria	0,0045	0,0051	0,0056	0,0057	0,0064
Catania Fontanarossa	0,0119	0,0175	0,0192	0,0197	0,0215

¹ Il valore è ottenuto come somma dei gradi giorno efficaci di ciascun mese della fase di erogazione – il valore del mese di febbraio è stato aumentato di un ventottesimo per tener conto che il 2008 è bisestile.